



SENT. n. 104/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA LIGURIA

composta dai Magistrati

ROSATI dott.ssa Emma

Presidente relatore

BENIGNI dott. Alessandro

Consigliere

BRANCOLI BUSDRAGHI dott. Benedetto

Primo Referendario

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio in opposizione *ex art.* 142 c.g.c., iscritto al n. 21501 del registro di

Segreteria, nell'interesse della Sig.ra SONIA VIALE (CF:

VLISNO66T51I138G), residente in Vallebona (IM), elettivamente domiciliata

in Genova, Piazza Galeazzo Alessi 2/17 presso lo Studio degli Avvocati Erne-

sto LAVATELLI (CF: LVTRST48M28D969M, il quale chiede che le comu-

nicazioni vengano effettuate all'indirizzo pec ernesto.lavatelli@ordineavvge-

nova.it e/o al numero fax 010 543917) ed Alessandro ARVIGO (CF:

RVGLSN73C06D969P il quale chiede che le comunicazioni vengano effe-

tuate all'indirizzo pec alessandro.arvigo@ordineavvgenova.it e/o al numero

fax 010 543917), che la rappresentano e difendono;

con atto di intervento volontario della Regione Liguria (c.f.

00849050109) in persona del V. Presidente della Giunta regionale *p.t.*, auto-

rizzato con D.P. n. 2226 in data 28/3/2024, rappresentata e difesa, giusta

	procura in atti, dall'Avv. Luigi Cocchi, con lui elettivamente domiciliata in	
	Genova Via Macaggi 21/8, domicilio digitale: luigi.cocchi@ordineavvge-	
	nova.it.	
	AVVERSO il Decreto n. 35/2024, in data 24 maggio 2024 con cui il Giudice	
	monocratico designato - in accoglimento del <i>Ricorso per la resa di conto e</i>	
	<i>provvedimenti conseguenti ex art. 141 CGC</i> della Procura Regionale, in data 5	
	aprile 2024, ha assegnato all'agente contabile Viale Sonia il termine perentorio	
	di sessanta giorni, per il deposito dei conti giudiziali relativi all'utilizzo della	
	carta di credito n. 4532 2000 4369 6876 - di cui era intestataria dall'agosto	
	2015 al 29 ottobre 2020 - presso l'Amministrazione regionale-Giunta regionale	
	Liguria, dandone notizia alla Sezione giurisdizionale e alla Procura regionale	
	della Corte dei conti per la LIGURIA.	
	Esaminati tutti gli atti e documenti di causa.	
	Uditi, nella pubblica udienza del 18 luglio 2024, il relatore, Presidente dott.ssa	
	Emma ROSATI il rappresentante del Pubblico Ministero, nella persona del	
	Vice Procuratore Generale dott. Adriano GRIBAUDO nonchè gli avvocati Er-	
	nesto LAVATELLI e Alessandro ARVIGO, per la sig.ra VIALE e l'avvocato	
	Gerolamo TACCOGNA, per delega dell'avvocato Luigi COCCHI, per la Re-	
	gione LIGURIA.	
	Ritenuto in	
	FATTO	
	Con ricorso in opposizione del 26 giugno 2024, la signora Sonia VIALE, As-	
	sessore della Giunta regionale <i>pro tempore</i> , dopo aver effettuato, attraverso i	
	propri legali, una introduzione di ricostruzione del quadro normativo di riferi-	
	mento della materia delle carte di credito, affidate agli amministratori, sia in	
	2	

	campo statale (L. n. 549/1995 e DM n. 701/1996) che regionale (Regolamenti	
	n. 3/2012 e n. 7/2016), ha eccepito sostanzialmente che soltanto l'Economo	
	potrebbe essere considerato un agente contabile, tenuto alla resa del conto giu-	
	diziale e non anche l'Assessore della Giunta regionale, diretto utilizzatore della	
	carta di credito regionale.	
	La sua posizione sarebbe avvalorata da giurisprudenza contabile e della Corte	
	costituzionale, (espressamente citate nel ricorso, SS.RR. n. 30/2014 e n.	
	20/2016; Sez. II Centrale Appello n. 489/2019; Sez. Toscana n. 52/2020; Corte	
	costituzionale n. 292 del 2001 e n. 59/2024), per cui, in estrema sintesi, la cor-	
	rettezza della gestione (ben lungi dall'essere in capo all'Assessore /utilizzatore	
	della carta di credito) sarebbe invece in capo all'Economo. Egli, invero: nella	
	fase finale e quindi decisiva delle verifiche sarebbe il solo in capo al quale	
	spetta redigere il rendiconto, recependo le spese sostenute con la carta di cre-	
	dito (mentre l'Assessore/utilizzatore della carta di credito sarebbe un mero ese-	
	cutore – od ordinatore secondario della spesa – tenuto solamente a rendere il	
	previsto riepilogo delle spese effettuate); avrebbe il precipuo compito di veri-	
	ficare il <i>riepilogo</i> delle spese effettuate con la carta di credito assegnata all'As-	
	sessore, corredata dai relativi giustificativi (tanto delle spese sostenute, <i>id est</i>	
	scontrini e/o fatture, quanto dell'inerenza all'attività istituzionale). Di talchè	
	ne conseguirebbe che gli stessi Amministratori non possono essere tenuti alla	
	resa di conto giudiziale in quanto, quali meri esecutori della spesa (ordinatori	
	secondari della stessa), sono posti al di fuori della gestione economale, intesa	
	come procedimento di impiego di risorse economiche per fini pubblicistici	
	(come anche affermato da SS.RR. n. 20/2016), il cui governo spetterebbe	
	esclusivamente all'Economo (che è appunto tenuto alla resa del conto	
	3	

giudiziale). La signora VIALE deduce altresì nel proprio ricorso: - che la qualifica di agente contabile avrebbe carattere tipizzato e sarebbe strettamente e direttamente correlata all'esistenza di apposita norma attributiva della relativa funzione; - che, in virtù del principio di non duplicazione dei controlli contabili, la resa del conto giudiziale non è prevista per le spese destinate a confluire nell'ambito di un conto a sua volta assoggettato a tale forma di controllo giurisdizionale. Inoltre dall'esame della normativa statale e regionale emergerebbe l'insussistenza dei requisiti per configurare la qualifica di agente contabile in capo agli Assessori (e il conseguente obbligo di rendere il conto giudiziale) in relazione all'utilizzo delle carte di credito. Relativamente alla disciplina statale, l'art. 1, commi 47-53, legge n. 549/1995, ammetterebbe l'utilizzo delle carte di credito, quale mezzo di pagamento delle spese sostenute dai funzionari pubblici nell'esercizio delle attività di propria competenza. Inoltre ancora, il decreto del Ministro del Tesoro n. 701/1996 avrebbe introdotto l'inerente disciplina attuativa, stabilendo, tra l'altro (v. art. 7, comma 3), che la resa del conto (con la connessa qualifica di agente contabile) spetta non già al funzionario al quale è intestata la carta di credito (o che comunque se ne avvale), bensì ai "*titolari delle contabilità speciali*" (dirigente generale o dirigente all'uopo delegato: v. il comma 1 dello stesso art. 7). A sua volta, la Regione Liguria ha disciplinato la materia in conformità al regime delineato dalla legislazione statale. La disciplina regionale confermerebbe che gli Assessori non rivestono, con riferimento alle carte di credito ad essi assegnate, la qualifica di agenti contabili e che, conseguentemente, i medesimi non sarebbero tenuti alla resa del relativo conto giudiziale, trattandosi di adempimento demandato in via esclusiva all'Economo. Gli Assessori sarebbero unicamente tenuti ad

	effettuare, secondo le modalità stabilite dal regolamento economale, una ren-	
	dicontazione interna all'Amministrazione di appartenenza, la quale, tramite la	
	competente struttura, effettua le pertinenti verifiche e, laddove vengano in ri-	
	lievo spese improprie o non giustificate, ne richiede il rimborso, ai sensi	
	dell'art. 22, comma 7, del Regolamento n. 7/2016. Le spese in questione	
	(quindi quelle effettivamente consolidate sulla cassa economale) vengono, poi,	
	inserite nel conto dell'Economo (artt. 7 e 25 del Regolamento) che è e rimane,	
	agente contabile per esse.	
	Ha chiesto conclusivamente l'annullamento del decreto opposto in quanto la	
	signora VIALE non può essere soggetta alla giurisdizione del Giudice conta-	
	bile ai fini del rendiconto giudiziale, in assenza dei presupposti di fatto e di	
	diritto per assoggettare l'opponente al giudizio <i>ex art. 137 e ss.</i> del codice di	
	giustizia contabile.	
	In denegata ipotesi in cui dovesse accertarsi la fondatezza dei presupposti del	
	Decreto opposto, ha eccepito l'intervenuta prescrizione dell'azione per resa di	
	conto per il periodo dall'anno 2015 all'anno 2020, stante quanto previsto	
	dall'art. 1 L. 20/1994.	
	Inoltre, con successiva memoria dell'8 luglio 2024, qualora il Collegio non	
	ritenesse di accogliere la presente opposizione, ha chiesto la remissione della	
	<i>questione di massima</i> alle Sezioni Riunite della Corte dei Conti, per dirimere	
	definitivamente i contrasti giurisprudenziali sul punto nelle diverse regioni e,	
	- in caso contrario, ed <i>in ulteriore subordine</i> - ha chiesto che questa Sezione	
	voglia dichiarare rilevante e non manifestamente infondata la questione di le-	
	gittimità costituzionale degli art. 11 e 114 CGC (in relazione agli artt. 3, 24,	
	103 e 111 Cost.), nella parte in cui non prevedono (e quindi, escludono) la	
	5	

	possibilità di proporre la definizione delle questioni di massima alle Sezioni	
	Riunite nel caso di contrasti giurisprudenziali sorti tra diverse Sezioni giurisdizionali con riferimento a giudizi come quello all'esame in cui non è previsto il	
	grado di appello; con conseguente rimessione della detta questione alla Corte	
	Costituzionale.	
	Con atto d'intervento della Regione depositato il 28 giugno 2024, la Regione	
	LIGURIA, rappresentata e difesa dall'avv. Luigi COCCHI, è intervenuta in	
	adesione alle ragioni dell'opponente, chiedendo l'accoglimento del ricorso in	
	opposizione e in subordine chiedendo anch'essa, prima la rimessione della	
	questione di massima alle SS.RR. e poi la declaratoria di rilevanza e non ma-	
	nifesta infondatezza della q.l.c. sollevata nel ricorso, con la conseguente rimes-	
	sione alla Corte costituzionale.	
	Con memoria del 5 luglio 2024, la Procura regionale ha avversato tutte le con-	
	siderazioni di diritto dell'opponente, preliminarmente chiedendo l'inammissi-	
	bilità dell'atto di intervento della Regione LIGURIA; quindi, nel merito, ha	
	rilevato che il collegamento di tutte le carte di credito degli amministratori	
	regionali al conto corrente intestato all'eonomo della Giunta è una scelta or-	
	ganizzativa che non può in alcun modo riverberarsi in danno dello stesso, in	
	violazione della normativa nazionale, nel senso di sottrarre chi gestisce denaro	
	pubblico (mediante carte di credito) all'obbligo di rilevanza costituzionale di	
	rendicontare ed essere soggetto al controllo giudiziale della Corte dei conti,	
	con traslazione della posizione di obbligo ad altro soggetto quale l'eonomo e	
	e ha affermato che il fatto che le spese sulle carte di credito siano strutturate a	
	livello amministrativo alla stregua di anticipazioni economali – essendo colle-	
	gate al conto corrente economale – deve essere considerato una questione	
	6	

	organizzativa interna, che non può certo attribuire la responsabilità circa la le-	
	gittimità e regolarità della spesa all’economo stesso, che non gestisce minima-	
	mente in modo diretto le suddette spese né ha un potere autorizzatorio – alla	
	stregua di un rimborso a posteriori, come nella gestione tipicamente econo-	
	male. Per la Procura neanche una qualche, teorica autorizzazione successiva –	
	interna all’ente – all’utilizzo della carta di credito, volta a ricondurre formal-	
	mente in contabilità la spesa, avrebbe effetti differenti, idonei ad escludere	
	l’obbligo di rendicontazione. D’altronde per la Procura sarebbe evidente che –	
	come già affermato dalla Sezione Liguria (sentenza n. 37/2023) - non possa	
	obbligarsi l’economo a presentare un conto giudiziale (per partite di spese allo	
	stesso estranee) ed essere pertanto sottoposto ad un giudizio di conto (per il	
	quale si risponde personalmente davanti alla Corte dei conti per gestioni di	
	denaro (o materia) non effettuate dallo stesso economo ma da altri soggetti	
	operanti nell’amministrazione), ciò in insanabile contrasto con il principio	
	della personalità della responsabilità. Parte opponente secondo la Procura ri-	
	chiamerebbe ripetutamente la sentenza delle Sezioni Riunite n. 30 del	
	4.8.2014, che aveva escluso l’obbligo di resa del conto da parte dei presidenti	
	dei gruppi consiliari regionali, in modo del tutto inconferente, sostenendo	
	quale argomento dirimente il fatto che la sentenza avrebbe affermato che gli	
	agenti sarebbero figure tipizzate e che la mancanza di una qualifica espressa di	
	agenti contabili, da parte della normativa regionale, in capo agli assessori tito-	
	lari della carta di credito, sarebbe decisivo per escluderne l’obbligo di resa del	
	conto. Si tratta di fattispecie del tutto differenti tra loro (Presidenti dei gruppi	
	politici consiliari regionali e assessori di Giunta) ed il richiamo alla predetta	
	sentenza sarebbe perciò del tutto inconferente; le stesse SS.RR. peraltro nella	
	7	

	stessa sentenza hanno fatto riferimento alla profonda differenza esistente tra	
	gli organi in seno al Consiglio regionale, ove vi sono spazi di autonomia costi-	
	tuzionalmente rilevante stante le immunità previste dall'art. 122 Cost., e quelli	
	che si occupano di amministrazione attiva quali la Giunta ed il Presidente della	
	Regione.	
	Né secondo la Procura la tipizzazione enunciata dalle Sezioni Riunite può es-	
	sere intesa come affermazione di un rigido <i>numerus clausus</i> per gli organi non	
	muniti di specifiche garanzie costituzionali, quali sono appunto gli assessori	
	ed il Presidente quali componenti della Giunta Regionale nell'esercizio di at-	
	tività connotate da discrezionalità amministrative, anche perché come è noto	
	la legge di contabilità del 1923 di cui al r.d. n. 2440 all'art. 74 attribuisce la	
	qualifica di agente contabile in modo ampio ovvero a tutti coloro che "hanno	
	maneggio qualsiasi di denaro ovvero debito di materia", norma richiamata	
	espressamente altresì dall'art. 2 del Regolamento regionale n. 7/2016. Del re-	
	sto l'art. 44 del t.u. 12 luglio 1934, n. 1214 statuisce la generale giurisdizione	
	della Corte dei conti sui conti di tutti i contabili.	
	La Corte Costituzionale (sentenza n. 107 del 9.6.2015 - emanata successiva-	
	mente alla pronuncia delle Sezioni Riunite) - rileva la Procura, ha avuto modo	
	di argomentare circa la sottrazione dell'obbligo di resa di conto da parte dei	
	Presidenti dei gruppi, senza mai fare riferimento all'esistenza di figure rigida-	
	mente tipizzate, bensì richiamando ripetutamente il peculiare ruolo e posizione	
	dei medesimi nelle assemblee legislative e del loro rilievo nell'esercizio di at-	
	tività munite di autonomia costituzionalmente rilevante. Del resto, prosegue la	
	Procura, nel caso di specie (a differenza dei Presidenti dei gruppi del Consi-	
	glio) non sussiste e non è invocabile alcuna norma costituzionale che esenti i	
	8	

	componenti della Giunta regionale dalla giurisdizione di conto, né lo Statuto	
	della Regione Liguria configura alcuna esenzione, risultando anzi all'art. 61	
	del testo Statutario, che la legge di contabilità regionale deve attenersi altresì	
	al rispetto dei principi fondamentali delle leggi dello Stato, tra cui naturalmente	
	quelli in materia di contabilità pubblica, quale quelli in primo luogo derivanti	
	dalla legge n. 2440 del 1923.	
	Per la Procura, perciò, la normativa regionale non può attribuire ogni obbligo	
	di resa del conto in capo all'economo (sussistendo piuttosto un obbligo di ren-	
	dicontazione in capo all'utilizzatore della carta e all'economo ognuno per la	
	propria autonoma gestione di spesa), sicché in forza di una lettura del dato	
	legislativo regionale in chiave costituzionalmente orientata, e previa – se del	
	caso – disapplicazione delle norme regolamentari regionali, non può negarsi	
	che il componente della Giunta regionale che maneggia e spende il denaro me-	
	diante carta di credito sia agente contabile, tenuto al conto giudiziale.	
	Sulla osteggiata e contestata duplicazione dei controlli la Procura ha rilevato	
	sostanzialmente come connaturato al medesimo giudizio di conto sia il fatto	
	che il rendiconto dell'agente contabile venga sottoposto ad un duplice ordine	
	di controlli (di natura diversa) ovvero dapprima a quello amministrativo	
	dell'amministrazione per cui opera e successivamente a quello giudiziale di	
	competenza della sezione giurisdizionale della Corte dei conti. È pertanto evi-	
	dente che la verifica amministrativa interna effettuata dalla Regione sui rendi-	
	conti dei titolari delle carte di credito non può certo essere ostativa al giudizio	
	di conto della Corte dei conti, del resto la stessa deve essere ritenuta squisita-	
	mente di natura amministrativa e come tale non può esaurire le verifiche com-	
	plessive previste dall'ordinamento con norme legislative generali a partire da	
	9	

	quella di cui all'art. 44 r.d. 1214/1934. D'altronde sarebbe paradossale a parere	
	della Procura che i gruppi consiliari possano essere controllati nelle loro spese	
	(oltre che dagli organi del Consiglio regionale) altresì mediante la verifica at-	
	tribuita alla Corte in sede di controllo dal d.l. n. 174/2012, mentre i componenti	
	della giunta regionale siano esenti da ogni verifica giuscontabile circa la spese	
	operate come contabili mediante utilizzo di carte di credito. A completamento	
	di quanto detto, per la Procura, alcuna lesione delle norme costituzionali ri-	
	chiamate dall'opponente (art. 114, 117, e 123) è ravvisabile in alcun modo	
	nell'ordine emanato dal giudice, avente ad oggetto la semplice pretesa di veri-	
	ficare una gestione a denaro in conformità con le regole valevoli per la gene-	
	ralità degli agenti contabili dettate a partire dalla legge di contabilità di cui al	
	r.d. 2440/1923. Infatti l'amministratore opponente è stato investito formal-	
	mente della gestione della carta di credito nell'ambito dell'amministrazione	
	regionale e come tale è tenuto a risponderne, rendendo il relativo conto innanzi	
	alla magistratura contabile. Sicché l'ordine contenuto nel decreto opposto è	
	perfettamente rispettoso delle norme costituzionali relative alle Regioni a sta-	
	tuto ordinario. Infine, l'ufficio di Procura sostiene che il richiamo al fatto che	
	sarebbe maturata la prescrizione quinquennale per gli anni dal 2015 al 2020	
	appare elemento del tutto estraneo alla fattispecie oltre che del tutto inapplica-	
	bile al caso di specie, in cui il presente giudizio attiene squisitamente all'ob-	
	bligo di resa del conto giudiziale al fine di consentire di conoscere il contenuto	
	dell'attività di gestione di denaro a mezzo della carta di credito e non già una	
	pretesa avente ad oggetto richiesta di condanna di alcunché (anche astratta-	
	mente impossibile allo stato degli atti essendo ignota la concreta attività gesto-	
	ria). Infatti, nel caso di specie, si dibatte unicamente sull'obbligo di presentare	
	10	

	il rendiconto, sancito dalla legge e non già di posizioni debitorie, tema del tutto	
	estraneo al giudizio di resa di conto, finalizzato unicamente a far rendere il	
	conto in omaggio ad essenziali esigenze di conoscenza e trasparenza della ge-	
	stione. Pertanto alcuna prescrizione risulta essere in alcun modo invocabile.	
	La Procura ha fornito in allegato alla propria memoria un verbale del Collegio	
	dei revisori dei conti, della Regione, in data 10 maggio 2024 da cui emerge-	
	rebbe per la stessa Procura un dato preoccupante ovvero che l'organo di revi-	
	sione interno alla Regione, con rilevanti compiti di controllo, in particolare in	
	ambito economico-finanziario, non è stato mai informato neppure dell'esi-	
	stenza delle carte di credito in utilizzo presso la Regione Liguria. Ciò eviden-	
	temente dimostra, secondo il pm, che tale organo non ha mai potuto occuparsi	
	di qualsivoglia controllo sull'utilizzo delle carte di credito, rendendo dunque	
	evidente come sia <i>a fortiori</i> assolutamente necessario un controllo esterno e	
	oggettivo sulla gestione del denaro a mezzo delle predette carte di credito, da	
	parte della Corte dei conti a seguito del deposito del conto giudiziale. Inoltre il	
	medesimo Collegio ha evidenziato in quel verbale la necessità della sottoposi-	
	zione dei conti delle carte di credito al controllo della magistratura contabile.	
	All'udienza odierna, il rappresentante del Pubblico Ministero, ha con-	
	fermato le proprie conclusioni scritte, ampiamente argomentando nel merito e	
	comunque ribadendo l'inammissibilità dell'intervento della Regione, priva di	
	interesse, mentre gli avvocati difensori della signora Viale, nel confermare le	
	questioni di merito già scritte, hanno insistito sulle pregiudiziali e preliminari	
	già avanzate ed hanno chiesto, oltre alla rimessione della questione di massima	
	alle SS.RR., di valutare in alternativa la possibilità di trasmissione degli atti	
	processuali al Presidente della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 114, comma 3	
	11	

	del codice di giustizia contabile, ferma restando in subordine la qlc degli artt.	
	11, 114 e 143 c.g.c. per violazione delle norme costituzionali di cui agli artt. 3,	
	24 e 76. L'avv. TACCOGNA ha confermato l'atto scritto di intervento, asso-	
	ciandosi alle pregiudiziali degli avvocati di parte VIALE. Dopo brevi repliche	
	di tutte le parti, all'esito della discussione, la causa è stata trattenuta in deci-	
	sione.	
	DIRITTO	
	1. Prima di trattare le questioni pregiudiziali e preliminari nonché il merito	
	della presente opposizione, deve essere dichiarata, in continuità con la giuri-	
	sprudenza di questa Sezione (nn. 51/24; 52/24; 53/24; 54/24), l'ammissibilità	
	del dispiegato intervento della Regione Liguria. Come affermato nei predetti	
	precedenti, il codice di giustizia contabile non contiene disposizioni relative	
	all'intervento di terzi nei giudizi di opposizione ex art. 142 c.g.c., di guisa che	
	deve trovare applicazione la disciplina dettata dal codice di rito civile (art. 7,	
	c. 2, c.g.c.) e segnatamente l'art. 105, c. 2, a mente del quale ciascuno può	
	intervenire in un processo tra altre persone per sostenere le ragioni di alcuna	
	delle parti, quando vi ha un proprio interesse. Nel caso di specie, rilevato che	
	la Regione Liguria ha dedotto il proprio interesse ad intervenire nel giudizio in	
	relazione alla tutela del proprio ordinamento di settore, ritiene il Collegio che	
	tale interesse sia concreto e meritevole di tutela, anche considerato che l'inter-	
	vento odierno non comporta alcun significativo aggravio processuale per la	
	parte pubblica.	
	2. In via di successione logica devono essere deliberate le questioni pregiudiziali	
	avanzate sia dai difensori della sig.ra VIALE che dalla Regione LIGURIA.	
	Anzitutto, la richiesta di deferimento della questione di massima e relativa alla	
	12	

	qualificazione del soggetto utilizzatore la carta di credito, nello specifico, cioè,	
	la possibilità per le Sezioni territoriali, in presenza di contrasti interpretativi	
	c.d. orizzontali, rivenienti da giudizi privi del grado di appello, di rimettere la	
	relativa questione alle Sezioni riunite.	
	Sul punto occorre fare chiarezza. L'articolo 4 della legge 21 marzo 1953, n.	
	161 (Modificazioni al testo unico delle leggi sulla Corte dei conti), al primo	
	comma, ha stabilito che «ove una sezione giurisdizionale della Corte dei conti	
	rilevi che il punto di diritto sottoposto al suo esame ha dato luogo a contrasti	
	giurisprudenziali può, con ordinanza emanata su richiesta delle parti o di uffi-	
	cio, rimettere il giudizio alle Sezioni riunite». Ai sensi del secondo comma	
	dello stesso articolo è stato previsto che «prima della discussione il Presidente	
	della Corte dei conti, su istanza delle parti o di ufficio, può rimettere alle Se-	
	zioni riunite i giudizi che rendano necessaria la risoluzione di questioni di mas-	
	sima di particolare importanza». Infine, secondo il comma 3 «per i giudizi per	
	i quali è ammesso l'appello alle Sezioni riunite ai sensi delle vigenti disposi-	
	zioni, il deferimento alle sezioni medesime previsto dai commi precedenti è	
	subordinato al consenso delle parti».	
	Tale disciplina è stata modificata dall'art. 1, comma 7, del decreto-legge n. 453	
	del 1993, convertito dall'art. 1, comma 1, della legge n. 19/1994, secondo il	
	quale «le Sezioni riunite della Corte dei conti decidono sui conflitti di compe-	
	tenza e sulle questioni di massima deferite dalle sezioni giurisdizionali centrali	
	o regionali, ovvero a richiesta del procuratore generale ...». Il successivo art.	
	42, comma 2, della legge n. 69 del 2009 ha aggiunto, al citato comma 7 dell'art.	
	1 del d.l. 453 del 1993, due periodi: il primo ha previsto che «il Presidente della	
	Corte può disporre che le Sezioni riunite si pronuncino sui giudizi che	
	13	

presentano una questione di diritto già decisa in senso difforme dalle sezioni giurisdizionali, centrali o regionali, e su quelli che presentano una questione di massima di particolare importanza»; il secondo ha stabilito che «se la sezione giurisdizionale, centrale o regionale, ritiene di non condividere il principio di diritto enunciato dalle Sezioni riunite, rimette a queste ultime, con ordinanza motivata, la decisione del giudizio». La disciplina in materia risulta, da ultimo, compresa nel codice di giustizia contabile, che ha **abrogato implicitamente** la precedente normativa recata dall'art. 4 della legge n. 161/1953 e dall'art. 1, c. 7, del d.l. n. 453/1993 (SS.RR., n. 1/2018/QM). Tale codice, per quanto in questa sede rileva, stabilisce che: «Le sezioni riunite in sede giurisdizionale della Corte dei conti, quali articolazione interna della medesima Corte in sede d'appello, sono l'organo che assicura l'uniforme interpretazione e la corretta applicazione delle norme di contabilità pubblica e nelle altre materie sottoposte alla giurisdizione contabile»; «Le sezioni riunite in sede giurisdizionale decidono sui conflitti di competenza e sulle questioni di massima deferiti dalle sezioni giurisdizionali d'appello, dal Presidente della Corte dei conti, ovvero a richiesta del Procuratore generale» (art. 11, commi 1 e 3); «Le sezioni giurisdizionali d'appello possono deferire alle sezioni riunite in sede giurisdizionale la soluzione di questioni di massima, d'ufficio o anche a seguito di istanza formulata da ciascuna delle parti»; «Il presidente della Corte dei conti e il Procuratore generale possono deferire alle sezioni riunite in sede giurisdizionale la risoluzione di questioni di massima oppure di questioni di diritto che abbiano dato luogo, già in primo grado, ad indirizzi interpretativi o applicativi difformi» (art. 114, commi 1 e 3). Da tali normative deriva quindi che le sezioni territoriali della Corte dei conti non sono legittimate a sollevare questioni di

	massima avanti le Sezioni Riunite (SS.RR., n. 1/2018/QM). E' la stessa legge	
	che lo esclude.	
	L'interveniente propone una interpretazione lata degli articoli 11 e 114 del	
	d.lgs. n. 174/2016., ritenendo che, nel caso di contrasti giurisprudenziali tra le	
	Sezioni territoriali, anche nei giudizi in cui non è previsto l'appello, le stesse	
	possano deferire la definizione della questione alle Sezioni riunite al fine di	
	assicurare una unitarietà di indirizzi giurisprudenziali, con funzione nomofi-	
	lattica. Ciò non appare condivisibile. E infatti la formulazione letterale degli	
	artt. 11 e 114 del codice di giustizia contabile risulta univoca nel prevedere il	
	descritto potere di rimessione in capo alle sole sezioni di appello della Corte.	
	La presunzione dell'uso preciso e consapevole da parte del legislatore delle	
	espressioni contenute nelle norme (argomento del c.d. legislatore consapevole:	
	Cass., sez. un., n. 28575/2018; Corte cost., n. 440/1995) impedisce allora di	
	dare alle predette disposizioni legislative l'interpretazione proposta. E' peral-	
	tro inammissibile pure la richiesta formulata dalle parti private – cui si è asso-	
	ciata l'interveniente Regione – di investire direttamente il Presidente della	
	Corte dei conti della dedotta questione di massima.	
	Come prima rilevato, il codice di giustizia contabile stabilisce che il Presidente	
	della Corte dei conti può deferire alle Sezioni riunite in sede giurisdizionale la	
	risoluzione di questioni di massima oppure di questioni di diritto che abbiano	
	dato luogo, già in primo grado, ad indirizzi interpretativi o applicativi difformi	
	(art. 114, co. 3). Già dalla chiara formulazione legislativa, risulta che il potere	
	di deferimento <i>de quo</i> presuppone l'esistenza di interpretazioni difformi, ov-	
	vero di contrasto fra orientamenti , <i>«tali dovendosi di regola qualificare una</i>	
	<i>pluralità di pronunce rese da giudici diversi in un periodo di tempo più o meno</i>	
	15	

ampio, pronunce contenenti l'elaborazione coerente ed organica di argomentazioni volte alla dimostrazione di una tesi decisoria risolutiva della questione in rilievo» (SS.RR. n. 10/2011/QM). Ebbene, rilevato che delle pronunce adottate a sostegno del denunciato contrasto (Sez. III, n. 14/2020; Sez. Toscana, n. 52/2020; Sez. Lazio, n. 302/2024), solo quella della Sezione Lazio si pone effettivamente in contrasto con la giurisprudenza di questa Sezione (tra le altre, n. 51/2024), ritiene il Collegio che nel caso di specie difetti proprio il presupposto oggettivo del contrasto di orientamenti, come sopra definito, tenuto conto che la diversità di orientamenti può ritenersi invero fisiologica, in coerenza con le dinamiche processuali ed idonea a determinare un arricchimento delle varie opzioni interpretative che la giurisprudenza sia via via chiamata ad affrontare (SS.RR. n. 10/2011/QM).

Alla stregua di tali considerazioni, quindi, non residua spazio per la sospensione del giudizio odierno e la conseguente trasmissione degli atti al Presidente della Corte dei conti, essendo la stessa richiesta del tutto inammissibile.

Circa poi la q.l.c. degli artt. 11 e 114 c.g.c., in relazione agli artt. 3, 24, 103 e 111 Cost., nella parte in cui non prevedono la possibilità di proporre questioni di massima alle Sezioni riunite nel caso di contrasti giurisprudenziali sorti tra diverse Sezioni territoriali, con riferimento a giudizi in cui non è previsto il grado di appello, essa si appalesa **manifestamente infondata**.

Osserva sul punto il Collegio che nell'ordinamento vigente la sola funzione nomofilattica della Cassazione si presenta come costituzionalmente necessaria (art. 111, c. 7, Cost.). Per esplicita previsione costituzionale, tale funzione si esercita nei confronti delle sentenze del giudice contabile, limitatamente ai **profili di giurisdizione** (art. 111, c. 8, Cost.). Rispetto alle sentenze del giudice

	contabile, l'attività nomofilattica è ordinariamente attribuita alle Sezioni Ri-	
	nite della Corte dei conti (Corte cost., n. 30/2011). Peraltro, relativamente alle	
	decisioni della Corte dei conti, la funzione nomofilattica è affidata, nel suo	
	concreto svolgersi e divenire, anche al sistema delle impugnazioni (SS.RR. n.	
	1/2010/QM), sistema che naturalmente include tutti gli altri rimedi esperibili	
	avverso le sentenze non suscettibili di gravame in appello.	
	Pertanto, considerato che il sistema delle impugnazioni svolge un essenziale	
	ruolo nomofilattico di armonizzazione e di consolidamento interpretativo del	
	diritto vivente, risulta allora non integrato il denunciato <i>vulnus</i> costituzionale	
	rispetto alla scelta del legislatore di non prevedere la rimessione di questioni	
	di massima alle Sezioni Riunite relativamente alle decisioni rese dalle Sezioni	
	regionali in unico grado.	
	3. Quanto al merito dell'opposizione il Collegio ritiene di dare seguito alla ri-	
	costruzione in diritto già operata dalla pregressa giurisprudenza della Sezione	
	(nn. 51/24; 52/24; 53/24; 54/24) non evidenziandosi, in fattispecie, ragioni op-	
	poste che possano indurre a modificare il proprio orientamento consolidato.	
	A fini chiarificativi va rammentato che il giudizio per resa di conto è strumen-	
	tale al successivo giudizio di conto. Invero, quando accoglie il ricorso per resa	
	di conto, il giudice designato assegna al contabile un termine perentorio per la	
	presentazione del conto all'amministrazione. Decorso inutilmente il termine	
	fissato per il deposito del conto, il giudice dispone con decreto immediata-	
	mente esecutivo la compilazione d'ufficio del conto a spese dell'agente e, salvo	
	che non ravvisi gravi e giustificati motivi, determina, nei limiti edittali, l'im-	
	porto della sanzione pecuniaria a carico di quest'ultimo (art. 141, commi 4-6,	
	c.g.c.). Il successivo deposito del conto presso la segreteria della Sezione segna	
	17	

	la costituzione in giudizio dell'agente contabile (art. 140, commi 1-3, c.g.c.). Il	
	conto viene quindi assegnato al magistrato relatore che, svolta l'istruttoria di	
	competenza, conclude per il discarico del contabile, qualora il conto chiuda in	
	pareggio e risulti regolare, o per la condanna del medesimo a pagare la somma	
	di cui risulti debitore, ovvero per la declaratoria di irregolarità della gestione	
	(art. 145 c.g.c.).	
	Il giudizio di conto, posto a garanzia della correttezza e della trasparenza delle	
	pubbliche gestioni, trova i propri referenti costituzionali negli artt. 81, 97, 100	
	e 103 della Carta ed ha carattere indefettibile, per cui a nessun agente conta-	
	bile che abbia comunque il maneggio di denaro e di valori pubblici è con-	
	sentito sottrarsi al dovere di rendere il relativo conto (Corte cost., n.	
	1007/1988; n. 114/1975; n. 110/1970). In questa prospettiva, la Corte delle	
	leggi ha precisato che non è estesa alle Regioni la deroga, rispetto alla generale	
	sottoposizione alla giurisdizione contabile, sussistente per gli organi supremi	
	dello Stato (Corte cost., n. 292/2001).	
	La figura fondamentale affinché possa configurarsi il giudizio di conto è quella	
	di 'agente contabile'. La qualifica di agente contabile discende dalla ricorrenza	
	delle condizioni poste al riguardo dalle leggi di contabilità pubblica, che indi-	
	viduano ambiti materiali afferenti alla «giurisdizione e norme processuali»	
	ascritti alla competenza legislativa esclusiva dello Stato. Di conseguenza, è	
	precluso al legislatore regionale intervenire sulla qualifica di agente con-	
	tabile , potendo l'ente territoriale unicamente disciplinare l'assetto organizza-	
	tivo interno della gestione (Corte cost., n. 59/2024).	
	In generale, la nozione di agente contabile è posta dall'articolo 178 del r.d. n.	
	827/1924 (Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la	
	18	

	contabilità generale dello Stato) a mente del quale sono agenti contabili: a) gli	
	agenti che con qualsiasi titolo sono incaricati, a norma delle disposizioni orga-	
	niche di ciascuna amministrazione, di riscuotere le varie entrate e di versarne	
	le somme nella cassa dell'amministrazione stessa; b) i tesorieri che ricevono	
	nelle loro casse le somme dovute all'amministrazione ed eseguono i pagamenti	
	delle spese per conto dell'amministrazione; c) tutti coloro che, individualmente	
	ovvero collegialmente, hanno maneggio qualsiasi di pubblico danaro, o sono	
	consegnatari di generi, oggetti e materie appartenenti allo Stato; d) gli impie-	
	gati dell'amministrazione o anche terzi cui sia dato speciale incarico di fare	
	esazioni di entrate di qualunque natura e provenienza; e) tutti coloro che, anche	
	senza legale autorizzazione, prendono ingerenza negli incarichi attribuiti agli	
	agenti anzidetti e riscuotono somme di spettanza dell'amministrazione. Giusta	
	quanto prevede l'art. 74 del r.d. n. 2440/1923 ("Nuove disposizioni sull'ammi-	
	nistrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato") gli agenti	
	incaricati della riscossione delle entrate e dell'esecuzione dei pagamenti delle	
	spese, o che ricevano somme dovute allo Stato e altre delle quali lo Stato di-	
	venta debitore o hanno maneggio qualsiasi di denaro ovvero debito di materia,	
	nonché coloro che si ingeriscono negli incarichi attribuiti ai detti agenti, sono	
	sottoposti alla giurisdizione contabile. In forza dell'art. 44 del r.d. n. 1214/1934	
	(T.U. delle leggi sulla Corte dei conti) la Corte giudica sui conti dei tesorieri,	
	dei ricevitori, dei cassieri e degli incaricati di riscuotere, di pagare, di conser-	
	vare e di maneggiare denaro pubblico o di tenere in custodia valori e materie	
	di proprietà dello Stato, e di coloro che si ingeriscono anche senza legale auto-	
	rizzazione negli incarichi attribuiti a detti agenti. La Corte giudica pure sui	
	conti dei tesorieri ed agenti di altre pubbliche amministrazioni per quanto le	
	19	

spetti a termini di leggi speciali. Da ultimo, il codice di giustizia contabile, di cui al d.lgs. n.174/2016, ha ribadito che la Corte dei conti ha giurisdizione (anche) nei giudizi di conto (art. 1) relativi ai conti degli agenti contabili dello Stato e delle altre pubbliche amministrazioni, secondo quanto previsto a termini di legge (art. 137).

L'art. 103, c. 2, Cost., nel prevedere che la «Corte dei conti ha giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica e nelle altre specificate dalla legge», si riferisce all'ampio ambito della “tutela del pubblico danaro” (Corte cost., n. 185/1982), ambito, cui sono ricondotti tanto i giudizi di responsabilità amministrativa, quanto i giudizi di conto (Corte cost., n. 169/2018) ascritti alla giurisdizione del giudice contabile, che, nelle materie *de quibus*, è tendenzialmente generale (Corte cost., n. 641/1987). Le disposizioni recate dalle norme di contabilità pubblica danno contenuto a siffatto ambito e delineano una nozione di agente contabile che, secondo quanto affermato dalla Suprema Corte, è fondata sul **presupposto essenziale del *maneggio* di denaro di pertinenza dell'ente pubblico**, gestito secondo uno schema procedimentale di tipo contabile (Cass., ss.uu., n. 12367/2001). A tal riguardo, la giurisprudenza contabile ha chiarito come il significato del *maneggio* di denaro debba essere **latamente inteso**, sì da ricomprendervi non soltanto gli agenti che, in base alle norme organizzative, svolgono attività di riscossione o di esecuzione dei pagamenti, ma anche coloro che abbiano la disponibilità del denaro da qualificarsi pubblico (in ragione della provenienza e/o della destinazione) e siano forniti, in sostanza, del potere di disporre senza l'intervento di altro ufficio (*ex aliis*, Sez. I, n. 324/2008; Sez. Calabria, n. 176/2022). In altre parole, il giudizio di conto ha come destinatari non già gli ordinatori (amministrativi) della spesa, bensì

	gli agenti che riscuotono le entrate ed eseguono le spese (Corte cost., n. 59/2024).	
	Relativamente all' assegnazione di carte di credito per esigenze di servizio ,	
	l'art. 1, c. 47 ss., della legge n. 549/1995, nel prevedere in generale l'uso di	
	siffatti strumenti per l'esecuzione di spese, rimanda ad un regolamento mini-	
	steriale per la specifica disciplina di tali strumenti di pagamento. Il d.m. Tesoro	
	n. 701/1996 (Regolamento recante norme per la graduale introduzione della	
	carta di credito, quale sistema di pagamento, nell'ambito delle amministrazioni	
	pubbliche), per quanto in questa sede rileva, stabilisce (art. 7, commi 1-3) che,	
	a favore del dirigente generale o del dirigente delegato, competente della ge-	
	stione amministrativo-contabile delle carte di credito, sono emessi ordini di	
	accredito, da estinguersi con quietanza di entrata di contabilità speciale.	
	Nei limiti degli accreditamenti concessi, sono emessi ordinativi di pagamento	
	a favore delle società emittenti le carte di credito. I titolari delle contabilità	
	speciali rendono il conto delle spese sostenute a valere sulle aperture di credito	
	ai sensi degli articoli 60 e 61 del r.d. n. 2440/1923, nonché dell'art. 9, commi	
	5 e 8, del d.P.R. n. 367/1994. Queste ultime disposizioni disciplinano le spese	
	e i relativi rendiconti amministrativi dei c.d. funzionari delegati. Si tratta dei	
	funzionari titolari di contabilità sulle aperture di credito disposte dalle ammi-	
	nistrazioni deleganti, da utilizzare per il pagamento di spese pubbliche. Questi	
	funzionari sono esentati dall'obbligo di rendere il conto giudiziale e rendono i	
	loro conti periodici alle amministrazioni da cui rispettivamente dipendono (art.	
	610, c. 2, r.d. n. 827/1924).	
	4. Alla luce del combinato disposto delle normative surriportate, il Collegio	
	ritiene senz'altro sussistente la qualifica di agente contabile di diritto in capo	
	21	

	all'Amministratore regionale assegnatario/utilizzatore di carte di credito regio-	
	nali.	
	Si tratta, invero, di qualifica che è posta dalla legislazione statale di contabilità	
	pubblica e che riposa sulla preposizione all'ufficio pubblico (Sez. III, n.	
	38/2009; Appello Sicilia n. 154/2012) e alla correlata assegnazione della carta.	
	Osserva peraltro il Collegio che, in senso contrario, risulta del tutto inconfe-	
	rente il richiamo alla normativa regionale prima sunteggiata, atteso che è pre-	
	cluso al legislatore regionale intervenire sulla qualifica di agente contabile	
	e che la disciplina regionale può solamente riguardare l'assetto organizzativo	
	interno della gestione (Corte cost., n. 59/2024).	
	Il Collegio giudicante reputa perciò che l'assegnatario della carta di credito	
	regionale abbia il maneggio di risorse pubbliche e sia soggetto, in quanto	
	agente contabile, alla giurisdizione di questa Corte. Si tratta, invero, di qua-	
	lifica che deriva dalla legislazione statale di contabilità pubblica, rispetto alla	
	quale l'anagrafe degli agenti contabili prevista dall'art. 138 c.g.c., avendo mero	
	carattere ricognitivo, risulta neutra.	
	La giurisprudenza di merito (Appello Milano, III, 15/02/2016, n. 544) ricon-	
	duce il rapporto riguardante l'utilizzo della carta di credito, con riferimento alla	
	relazione tra l'utilizzatore dello strumento di pagamento e l'impresa emittente	
	del medesimo, alla fattispecie del mandato irrevocabile (art. 1704 c.c.) e, con	
	riferimento alla relazione tra la banca emittente ed i terzi beneficiari dei paga-	
	menti, alla fattispecie della <i>delegatio solvendi</i> , di cui all'art. 1269 c.c., che,	
	com'è noto, ha una funzione immediatamente solutoria. Risulta allora accla-	
	rato che, con il pagamento mediante carta di credito, l'assegnatario dispone	
	direttamente del denaro pubblico senza l'intervento di altro ufficio e vada	
	22	

	pertanto qualificato, sulla scorta di quanto prima rilevato a proposito della no-	
	zione di <i>maneggio</i> , quale agente contabile.	
	La circostanza che l'utilizzazione del denaro pubblico avviene direttamente	
	senza la mediazione di altro ufficio (c.d. ordinatore di spesa) risulta avvalo-	
	rata anche dalla disciplina interna del rapporto gestorio. Invero, ai sensi	
	dell'art. 22, c. 7, del regolamento regionale Liguria n. 7/2016, nel caso di uso	
	improprio o di spese non regolarmente giustificate da parte degli Amministra-	
	tori, il dirigente competente richiede il rimborso di tali spese; se detto rimborso	
	non avviene entro 60 giorni mediante versamento sul conto di tesoreria regio-	
	nale, si procede alla rivalsa, fino alla concorrenza della somma spesa, sugli	
	emolumenti spettanti al titolare della carta di credito. La disciplina regolamen-	
	tare regionale, nel contemplare il rimborso e, in difetto, il successivo recupero	
	delle spese indebite, conferma pertanto che il pagamento mediante carta di cre-	
	dito ha immediato effetto solutorio , giacché non avrebbe alcun senso preve-	
	dere il recupero di pagamenti che in ipotesi non fossero stati già eseguiti prima	
	dei procedimenti amministrativi di controllo e ordinazione.	
	Secondo l'interveniente, che richiama tra le altre la sentenza n. 52/2020 della	
	Sezione Toscana, ai fini del riconoscimento della qualifica di agente contabile	
	non sarebbe sufficiente il semplice <i>maneggio</i> di denaro pubblico, ed occorre-	
	rebbe la "gestione" del denaro pubblico intesa come momento di fruizione	
	all'interno di un più ampio procedimento di impiego delle risorse economiche.	
	Siffatta ricostruzione è stata valorizzata dal giudice territoriale per affermare	
	l'obbligo di resa di conto in capo all'assegnatario di una carta prepagata, esclu-	
	dendo, di contro, tale obbligo proprio per l'economo amministrativo. In di-	
	sparte tale rilievo, il Collegio non può non ribadire che il giudizio di conto, e	
	23	

di conseguenza la strumentale azione di resa di conto, attingono tutti i soggetti che abbiano «maneggio» di beni o valori o denaro di pertinenza dell'amministrazione, indipendentemente dal fatto che si tratti di agenti interni o esterni e che si tratti di agenti di diritto o di fatto (da ultimo Cass., ss.uu., n. 20094/2024). A tale stregua, in definitiva, nel caso di specie, proprio in considerazione della sussistenza del predetto maneggio in capo all'assegnatario della carta di credito regionale, deve essere affermato l'obbligo di resa di conto gravante sull'opponente.

Egli tenta tuttavia di sottrarsi a tale obbligo richiamando recente giurisprudenza (Sez. Lazio, n. 302/2024) che a tal fine muove dalla disciplina valevole per i funzionari delegati a pagare spese sopra aperture di credito, e sottoposti al solo rendiconto amministrativo. Anche l'interveniente si associa a tale giurisprudenza, onde superare l'orientamento già espresso da questa Sezione.

Sul punto, osserva il Collegio, che la configurabilità della qualità di agente contabile in capo all'amministratore assegnatario della carta di credito risulta confermata anche in base alla disciplina valevole per i funzionari delegati.

Come prima osservato, i funzionari delegati, esonerati dall'obbligo di rendere il conto giudiziale, sono titolari di una contabilità specifica su aperture di credito. Ora, nel caso di specie **difettano in radice tanto l'apertura di credito**

quanto la correlata contabilità speciale a favore degli amministratori assegnatari di carta di credito. Le carte di credito, infatti, sono collegate al conto corrente intestato all'economo (art. 23, c. 3, reg.r. Liguria n. 7/2016).

Inoltre, è l'economo regionale il titolare delle anticipazioni di credito finalizzate al loro utilizzo (art. 7, c. 1, lett. k, reg.r. Liguria n. 7/2016), tanto che il procedimento amministrativo relativo alle spese in questione si conclude con

la sistemazione contabile dell'utilizzo della predetta anticipazione (art. 25, c. 7, reg.r. Liguria n. 7/2016).

La conclusione cui si è pervenuti risulta peraltro confermata dalle disposizioni giuscontabili in tema di conti giudiziali, concernenti **gestioni principali e gestioni secondarie**. Sul punto non può dedursi la mancanza dei presupposti per configurare la fattispecie del sub-agente contabile, in quanto tale figura richiederebbe necessariamente la sua previa individuazione mediante apposita disposizione normativa, che, tuttavia, nel caso della Regione Liguria risulterebbe mancante. Osserva anzitutto il Collegio che, come ripetutamente posto in risalto, la categoria degli agenti contabili ha una connotazione di derivazione statutale, *i.d.*: posta dalla legge statale di contabilità, di guisa che non residuano spazi autonomi di disciplina per la normativa regionale. Il regolamento di contabilità (r.d. n. 827/1924, art. 192) contempla le gestioni principali e quelle secondarie, sottoposte al principio di unicità del conto. Tuttavia, tale principio è derogato nelle ipotesi in cui la legge o "*disposizioni organiche*" dell'ente prevedano una pluralità di agenti e dunque la presentazione di conti distinti (Sez. Calabria, n. 70/2022). Ritiene il Collegio che tale situazione sia integrata nel caso per cui è causa, alla luce della disciplina, anche regionale, in materia, alla cui stregua risultano enucleabili **compiti di rendicontazione intestati tanto all'economo regionale quanto, per i profili in esame, agli utilizzatori della carta di credito regionale**. Come prima rilevato, invero, appare indubbio che, alla luce della nozione di agente contabile recata dalle leggi statali di contabilità pubblica, l'utilizzatore della carta di credito vada qualificato quale agente contabile. Ed in questa prospettiva si colloca appieno la previsione di cui all'art. 6, c. 3, del d.m. Tesoro n. 701/1996 (ripresa dall'art. 22, c. 4, del reg.r.

Liguria n. 7/2016) a mente della quale il titolare della carta “è personalmente responsabile secondo le regole generali in materia di responsabilità amministrativa e contabile”. Peraltro, compiti di rendicontazione sono assegnati anche all’economista dalle disposizioni organiche della Regione (artt. 17 ss. reg.r. Liguria n. 7/2016), ad ulteriore conferma del carattere *duale* delle gestioni in esame.

Si è prima posto in risalto che il giudizio di conto presenta carattere indefettibile e che per gli organi delle Regioni non opera la deroga, rispetto alla generale sottoposizione alla giurisdizione contabile, prevista per gli organi supremi dello Stato (Corte cost., n. 292/2001). La sottrazione degli amministratori regionali assegnatari di carta di credito all’obbligo di rendere il conto giudiziale non può avvenire neppure richiamando la disciplina valevole per i presidenti dei gruppi consiliari. L’esonero di questi ultimi dal giudizio di conto è infatti dipeso essenzialmente dalla constatazione che l’eventuale “*attività materiale di maneggio del denaro costituisce, ... in relazione al complesso ruolo istituzionale del presidente di gruppo consiliare, un aspetto del tutto marginale e non necessario*” (Corte cost., n. 107/2015). Rispetto agli organi politici che, invece, abbiano il predetto *maneggio* di denaro pubblico, la giurisprudenza di questa Corte dei conti ha da tempo riconosciuto la doverosità della resa di conto (SS.RR., n. 248/1980). Proprio in considerazione dei suddetti caratteri, il giudizio di conto attinge gli agenti contabili (anche degli organi di rilevanza costituzionale o di autorità indipendenti) pur a fronte di diversa fonte regolamentare autonoma di disciplina della gestione o di controlli interni ulteriori rispetto a quelli svolti dalla Corte dei conti (Sez. Lazio, n. 70/2016; Id., n. 109/2014; Sez. II, n. 463/2013). In senso contrario non appare conferente

	l'argomento per cui ammettendo il giudizio di conto si avrebbe una “duplica-	
	zione” dei controlli della Corte dei conti sulle gestioni in esame, stante la pre-	
	visione del giudizio di parificazione dei rendiconti regionali (<i>ex art. 5, c. 1, d.l.</i>	
	<i>n. 174/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 213/2012</i>). A tal ri-	
	guardo, infatti, deve considerarsi che il giudizio di parificazione del rendiconto	
	regionale abbraccia l'intera gestione della Regione e pertanto non presenta	
	il carattere di controllo specifico, proprio del controllo sui rendiconti dei	
	gruppi consiliari (di cui all'art. 1, c. 9, 10, 11 e 12, d.l. n. 174/2012, convertito,	
	con modificazioni, dalla legge n. 213/2012), carattere che concorre, sotto un	
	profilo sistematico, ad escludere la giurisdizione di conto nei confronti dei sud-	
	detti presidenti dei gruppi consiliari (Corte cost., n.107/2015).	
	5. Infine, in ordine alla preliminare di merito relativa alla eccezione di prescri-	
	zione, formulata dall'opponente in via subordinata, osserva il Collegio che la	
	disciplina legislativa configura un sistema articolato su diversi livelli. La giu-	
	risprudenza contabile (Sez. Basilicata, n. 82/2006; Sez. Campania, n.	
	113/2005; Sez. Riunite n. 720/1991) ha infatti puntualizzato che <i>in subiecta</i>	
	<i>materia</i> confluiscano fundamentalmente due azioni: una volta ad ottenere il	
	discarico o la condanna del contabile al pagamento del saldo del conto di cui	
	non abbia ottenuto il discarico; l'altra diretta alla formazione ed al deposito del	
	conto. Soltanto con la prima azione si fa valere un diritto di credito della P.A.,	
	azione che (secondo quanto ora previsto dall'art. 150, c. 1, del c.g.c. e già	
	dall'art. 2 l. 20/1994) si estingue con il decorso del termine quinquennale de-	
	corrente dal deposito del conto presso la segreteria del giudice, deposito che,	
	nel caso per cui è giudizio, difetta in radice. Peraltro, ritiene altresì il Collegio	
	di condividere sul punto le osservazioni della Procura per cui il presente	
	27	

	giudizio attiene squisitamente all'obbligo di resa del conto giudiziale al fine di	
	consentire di conoscere il contenuto dell'attività di gestione di denaro a mezzo	
	della carta di credito e non già una pretesa avente ad oggetto richiesta di con-	
	danna di alcunché (anche astrattamente impossibile allo stato degli atti essendo	
	ignota la concreta attività gestoria). Infatti, nel caso di specie, si dibatte unica-	
	mente sull'obbligo di presentare il rendiconto, sancito dalla legge e non già di	
	posizioni debitorie, tema del tutto estraneo al giudizio di resa di conto, finaliz-	
	zato unicamente a far rendere il conto in omaggio ad essenziali esigenze di	
	conoscenza e trasparenza della gestione.	
	Pertanto anche sotto questo profilo alcuna prescrizione risulta essere in alcun	
	modo invocabile	
	6. Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, l'opposizione deve essere per-	
	ciò rigettata.	
	Le spese del giudizio seguono la soccombenza e saranno liquidate ai sensi	
	dell'art. 31, c. 5, c.g.c., con annotazione a margine della presente sentenza da	
	parte della Segreteria.	
	Non vi è luogo a pronuncia sulle spese per l'interveniente Regione, parte sol-	
	tanto in senso formale.	
	PQM	
	la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Liguria, disattesa	
	ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando,	Ai sensi dell'art. 31, comma 5, del D. Lgs. 26 agosto 2016 n. 174, le spese di giustizia del presente giudizio, sino a questa decisione, si liquidano in € 484,44 (euro Quattrocentoottantaquattro/44).
	rigetta l'opposizione.	
	Pone a carico dell'opponente le spese di giudizio, che vengono liquidate con	
	nota della Segreteria a margine della presente sentenza.	
	Manda alla Segreteria della Sezione per gli adempimenti di rito.	Genova, 27 novembre 2024 Il Direttore della Segreteria (Elena Asta)
	28	F.to digitalmente

Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 18 luglio 2024

Il Presidente estensore

(Emma Rosati)

F.to digitalmente

DEPOSITO IN SEGRETERIA 27 NOVEMBRE 2024

IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA

ELENA ASTA

F.TO DIGITALMENTE